



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Alessandro Pratesi

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bonghi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corgi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
G. Antico, R. Bianchi, L. Binda,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
Eco Ambiente Service Srl,
K. Faudone (Progesa Srl), G. Fino,
A. Guerra, R. Marchegiani,
V. Meneghetti, L. Nardi, A. Pratesi,
L. Reina, S. Setti, A. Sica, L. Sorgato,
G. Spanò, E. Torzuoli

Stampa
Tiber Spa - Via Industriale, 24/26
Rodengo Saiano (BS)
Tel. 030/6810155

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33 - C.P. 25
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
Fax. 0376/770151
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppcastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 11.12.2024




RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 1/2025

Editoriale	- Ius ignorantiae	3
Opinione	- STA - Società tra avvocati	5

Imposte e tasse


Iva	- Regole operative per dichiarazioni d'intento	6
	- Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno	8
	- Comunicazioni omesso versamento imposta di bollo su fatture elettroniche	10
	- Prova delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie	14
	- Prospetto per la registrazione delle bollette doganali	18
	- Dichiarazione di intento e acquisto di autoveicoli	20
	- Solidarietà nel pagamento dell'Iva	22
	- Esenzione Iva per enti associativi, APS e ODV	24
	- Comunicazione delle transazioni su piattaforme digitali	26
Imposte dirette	 Superamento del limite di € 100.000 di ricavi nel regime forfetario	28
	- Limiti per contabilità ordinaria o semplificata	30
	- Uscita dalla contabilità semplificata e regime forfetario	32
	 Ritenuta ridotta su provvigioni	34
	- Fabbricati rurali	36
	- Fiscalità degli influencer	38
	 Residenza e domicilio fiscale	42
	- Obblighi dichiarativi per trust esteri con beneficiari residenti	46
	- Operazione di trasformazione ordinaria ed eterogenea	48
Accertamento	- Autotutela obbligatoria e facoltativa	50
	- Consultazione e gestione degli avvisi bonari nel cassetto fiscale	54
	- Modalità di revoca delle agevolazioni "prima casa"	56
	- Adozione delle misure cautelari e deroga al contraddittorio preventivo	58

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- Sconti e premi in natura esposti in fattura	60
	- Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo	64

Scritture contabili	- Contratto di rent to buy	66
	- Risarcimento danni su beni aziendali	68
Bilancio	- Modalità di redazione del bilancio d'esercizio	72
Revisione	- Certificazione di sostenibilità dei revisori	74

Pratica professionale

Diritto del lavoro	- Ravvedimento operoso per Certificazione Unica	76
Antiriciclaggio	- Individuazione dei titolari effettivi per società di capitali	78
Privacy	- Istruzioni agli incaricati del trattamento di dati personali	80
Crisi d'impresa	 Piano di risanamento	82
Pratiche amministrative	- Punti impresa digitale (PID) delle Camere di commercio - sostegno piano Transizione 5.0	84
Ambiente	- R.E.N.T.R.I. - Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti	86

Rubriche

Agevolazioni	- Investimenti nel settore tessile - Contributi per la transizione ecologica e digitale	88
Scadenario	- Adempimenti mese di gennaio 2025	90
Quesiti	- Agevolazione "prima casa" soggetto AIRE rientrato in Italia	94
Agenzia Entrate	- Cessioni intracomunitarie e mancato trasporto del bene in altro Stato Ue	96

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

Indirizzo Skype: servizioclientiratio

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



Francesco Nesi
"La lettera inaspettata" 2020

Francesco Nesi nasce, nel 1952, a San Casciano Val di Pesa, un paese della città metropolitana di Firenze. Vive e lavora a Tavarnelle Val di Pesa che si trova nelle colline del Chianti, poco più a sud del suo paese natale. Pittore autodidatta, fin dagli esordi dipinge con continuità e intensità, sorretto dal suo amore per l'arte. Nel tempo, questa sua costanza si trasforma in un vero e proprio impegno che lo porta a diventare un pittore professionista. L'universo di Nesi è un mondo "altro", alternativo alla quotidianità spesso così viscosa da ottundere le menti, spegnere gli entusiasmi e cancellare i sogni. L'espressione artistica di Nesi è fantasiosa e personale, ma non nasce nel nulla e, anzi, si collega al senso onirico o parodico di molta pittura del Novecento. Il tema del volo (tipico anche di molta letteratura, basti ricordare Peter Pan di alcuni romanzi di J.M. Barrie) e la poetica che si nutre di una fantasia che richiama all'ingenuità infantile e alla fiaba rinviano inevitabilmente all'artista bielorusso Marc Chagall. Il mondo di Nesi, come quello di Chagall, è un mondo brillantemente colorato, caratterizzato da quella sensibilità impalpabile che permea anche le pagine de "Il piccolo principe", celebre racconto dell'autore francese Antoine de Saint-Exupéry. Entrambi i pittori sono diventati adulti mantenendo desto il "fanciullino" che c'è dentro a ogni essere umano, riuscendo a dargli voce come solo i poeti sanno fare. L'arte di Nesi racconta semplici storie, sogni, sensazioni mentre veicola messaggi di ordine etico ma non in modo univoco, chiaro o diretto. Comunica leggerezza, serenità e quindi speranza, ma le sue opere sono a più strati di lettura, aperte a più interpretazioni da parte degli osservatori.

Luca Cremonesi

In copertina:
Francesco Nesi
"La lettera inaspettata" 2020
olio su tela 2020 - cm. 70 x 70

DETRAZIONE DELL'IVA PER LE FATTURE DI FINE ANNO


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Art. 19 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 14 D.L. 23.10.2018, n. 119 Circolare 17.01.2018, n. 1/E - Nota CNDCEC-Confimi Industria 27.03.2018

La formulazione dell'art. 25, c. 1 D.P.R. 633/1972 (a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, c. 2 D.L. 50/2017) prevede che la fattura debba essere annotata in apposito registro **anteriamente alla liquidazione periodica** nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, **comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno. Il dettato di tale disposizione deve essere coordinato con la formulazione dell'art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, che ammette l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni **al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al **presupposto formale del possesso della fattura di acquisto**. Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall'allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l'art. 14 D.L. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell'Iva. In particolare, si prevede che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono **ricevuti e annotati** entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. **Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno"**. L'art. 7 L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale) dispone che il Governo osserverà, fra gli altri, il seguente principio per la revisione della disciplina Iva: "prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, **il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta**". Con questa disposizione (non ancora, però, entrata in vigore, per mancanza dei decreti attuativi) si supererà il limite in base al quale la detrazione non può essere esercitata nel periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile, ma in quello di ricezione del documento. Non sarà più prevista una differenza tra fatture ricevute durante l'anno e quelle cd. "a cavallo" d'anno, ma sarà semplicemente stabilito il termine ultimo entro il quale è esercitabile il diritto alla detrazione (dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta).

SCHEMA DI SINTESI



FATTURE A CAVALLO D'ANNO

Tavola n. 1

Tavola operativa per fatture a cavallo dell'anno

Fattura	Cliente	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Data emissione	Data ricezione		
Dicembre 2024	Dicembre 2024 Da registrare entro 30.04.2025 ⁽¹⁾	Entro dicembre 2024	Liquidazione Iva di dicembre 2024 (16.01.2025).
		Gennaio-aprile 2025	<ul style="list-style-type: none"> Nel modello Iva 2025, per il 2024. Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2025 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2025 ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> No detrazione Iva acquisti⁽²⁾. È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2025 ⁽³⁾ Da registrare entro 30.04.2026 ⁽¹⁾	Gennaio-dicembre 2025	Nella liquidazione Iva del periodo 2025.
		Da gennaio 2026 ad aprile 2026	<ul style="list-style-type: none"> Nel modello Iva 2026, per il 2025. Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da maggio 2026 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2026 ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> No detrazione Iva acquisti⁽²⁾. È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
Note	⁽¹⁾ La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.		
	⁽²⁾ La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura .		
	⁽³⁾ In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere autofattura , da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione .		

DATA RICEZIONE FATTURA

- Fattura elettronica

- La data di ricevimento è certificata dall'**esito di ricezione SDI**.



- Fattura cartacea
- Minimi, forfettari, ecc.

- È sufficiente provare la ricezione del documento tramite la "corretta tenuta dalla contabilità".

Circolare 1/E/2018

Tavola n. 2

Possibile inquadramento delle varie fattispecie

Esigibilità	Ricezione fattura	Registrazione	Detrazione
Marzo 2025	10.04.2025	15.04.2025	16.04.2025 (liquidazione marzo 2025)
Dicembre 2024	31.12.2024	31.12.2024	16.01.2025 (liquidazione dicembre 2024)
Dicembre 2024	9.01.2025	9.01.2025	16.02.2025 (liquidazione gennaio 2025)
Dicembre 2024	31.12.2024	9.01.2025	30.04.2025 (dichiarazione Iva e apposito sezionale)

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER CERTIFICAZIONE UNICA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Circ. Ag. Entrate 31.05.2024, n. 12/E - Art. 4, c. 6 quinquies D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - Art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472

L'Agenzia delle Entrate, con circolare 31.05.2024, n. 12/E, ha precisato che è ammissibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della Certificazione unica sia effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.

Se il sostituto trasmette all'Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

La posizione dell'Agenzia delle Entrate supera le indicazioni fornite con circolare 19.02.2015, n. 6/E, che escludeva l'utilizzo di tale istituto in relazione alla certificazione unica. Da segnalare comunque che l'art. 4, c. 6-quinquies D.P.R. 322/1998, a seguito di modifiche normative, nell'attuale formulazione ammette l'invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione dell'onere sanzionatorio. Pertanto, al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell'ordinamento tributario, tra i quali figura l'applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate, sul punto, le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015.

SCHEMA DI SINTESI

TERMINI PRESENTAZIONE CU

Art. 4,
c. 6 quinquies
D.P.R. 322/1998



Le certificazioni uniche sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate **entro il 16.03** dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.



La trasmissione in via telematica delle certificazioni, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, **fissata al 31.10** di ogni anno.

SANZIONI PER INVIO DELLA CU OLTRE IL TERMINE

Art. 4, c. 6
quinquies
D.P.R. 322/1998



Per ogni certificazione **omessa, tardiva o errata** si applica la sanzione di € 100 in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 472/1997, con un massimo di € 50.000 per sostituto di imposta.



Nei casi di **errata trasmissione** della certificazione, la **sanzione non si applica** se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata **entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista**.



Se la certificazione è correttamente trasmessa **entro 60 giorni** dai termini previsti, la **sanzione è ridotta a 1/3**, con un massimo di € 20.000.

AMMISSIBILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Circ. Ag. Entrate
12/E/2024, par. 6



È ammissibile il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso laddove l'invio della CU sia effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.



Se il sostituto trasmette all'Agenzia delle Entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest'ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell'eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.

APPROFONDIMENTI

Tavola n. 1

Sanzione base

	Importo minimo	Limite massimo	Importo pieno	Limite massimo
Entro 60 giorni dal termine	€ 33,33	€ 20.000		
Oltre 60 giorni dal termine			€ 100	€ 50.000

Tavola n. 2

Ravvedimento operoso ex art. 13 D. Lgs. 472/1997

Misura	Termine	Importo	
		Entro 60 giorni	Oltre 60 giorni
1/9 del minimo	Entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione (Mod. 770).	€ 3,70 (33,33/9)	€ 11,11 (100/9)
1/8 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.	€ 4,17 (33,33/8)	€ 12,50 (100/8)
1/7 del minimo	Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.	€ 4,76 (33,33/7)	€ 14,29 (100/7)
1/6 del minimo	Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (entro il termine per l'accertamento).	€ 5,56 (33,33/6)	€ 16,67 (100/6)
1/5 del minimo	Dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (art. 24 L. 7.01.1929, n. 4).	€ 6,67 (33,33/5)	€ 20 (100/5)

Tavola n. 3

Ravvedimento operoso

Dati	• Tardiva trasmissione di: .. 2 certificazioni uniche (Mod. CU 2023) relative a lavoro dipendente;					
	.. invio effettuato il 20.06.2024	Scadenza originaria 16.03.2023.				
	.. giorni di ritardo	461				
Calcolo sanzione	Sanzione base € 100	Oltre 60 giorni dal termine.				
	€ 100 x 1/7 = 14,29 x 2 = 28,58					
Versamento						
SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/ regione/ prov./ mese rif.	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
	8948		2023	28,58		
	IMPOSTE DIRETTE - IVA					
	RITENUTE ALLA FONTE					
	ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio	codice atto					
		TOTALE	A	B		SALDO (A-B)
						28,58
Nota bene	In assenza di indicazioni ufficiali si è ritenuto di utilizzare il codice tributo 8948.					